

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 221 Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli [331](#) e [347](#) del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.